




A.O.S.I.S



indice



Presentazione
Statuto dell'Associazione



Presentazione

Nel mercato dei servizi, attraversato da processi di profonda trasformazione, è nata A.O.S.I.S. (Associazione Operatori Servizi Integrati di Sicurezza), un'organizzazione che rappresenta un settore, quello della sicurezza, in continua crescita, che occupa attualmente oltre 3.500 addetti ed è gestito in Italia da circa 500 piccole e medie aziende. A.O.S.I.S. aderisce a FISE, la federazione in cui si identifica, nell'ambito di Confindustria, il comparto dei servizi privati orientati alla collettività e alle imprese.

A.O.S.I.S. raggruppa gli operatori di servizi integrati di sicurezza: servizi di reception, accoglienza e accompagnamento alle attività connesse alla gestione di servizi integrati in ambito fieristico, attività di controllo degli accessi e custodia di aree, servizi di fattorinaggio, custodia e archiviazione documenti.

A.O.S.I.S. garantisce ai suoi iscritti assistenza e informazioni sul settore, con tutte le agevolazioni e le convenzioni previste dal sistema Confindustria; la sua attività di tutela e difesa degli interessi della categoria ha già portato alla sottoscrizione di un CCNL dedicato.

A.O.S.I.S. persegue inoltre l'obiettivo immediato di una rapida emanazione di una legge sulla sicurezza che sancisca la rappresentanza associativa del servizio svolto dalla organizzazione.

**il Presidente
BRUNO FRAGNITO**

Estratto dal verbale di Assemblée di Associazione redatto
in data 28 aprile 2004 dal notaio Dr.ssa Roberta Mori di Roma
Repertorio 10683 raccolta 2950 registrato a Roma il 6/05/2004

Norme relative
al funzionamento
dell'Associazione
Operatori Servizi Integrati
di Sicurezza" A.O.S.I.S

Statuto - Denominazione - Sede

art.1

È costituita l'associazione: "**Associazione Operatori Servizi Integrati di Sicurezza**" (siglata A.O.S.I.S.)

art.2

L'Associazione ha sede in Roma, Corso Trieste n° 140, int. 4. Essa può istituire e chiudere, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, sedi secondarie, rappresentanze ed uffici in Italia ed all'Estero.

art.3

L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà esserne disposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

art.4

L'Associazione, che non ha fini di lucro, raggruppa gli enti, aziende e società che operano nel pubblico e nel privato, dei servizi di sicurezza e attività integrative e complementari. Rappresenta, assiste, coordina gli associati per favorirne lo sviluppo senza discriminazioni per opinioni e fedi politiche.



art.5

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo direttamente o per mezzo della partecipazione o costituzione di enti a ciò finalizzati, provvede a:

- fornire l'assistenza e la consulenza per problematiche di natura fiscale, legale, tributaria, amministrativa e commerciale agli operatori del settore;
- fornire agli associati ampia e qualificata consulenza tecnica e giuridica;
- elaborare linee di politica economica attinenti le attività degli associati;
- intervenire, in rappresentanza degli associati, nella stipulazione dei contratti, accordi di lavoro con le organizzazioni sindacali ad ogni livello ed assistere gli stessi nella composizione di eventuali vertenze di lavoro;
- raccogliere dati ed informazioni presso gli associati al fine di poter adeguare le attività alle loro reali esigenze;
- promuovere, nelle forme e con i mezzi più opportuni, azioni per rivendicare tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi necessari e comunque idonei per soddisfare le esigenze di promozione e sviluppo del movimento associativo nel settore in cui operano gli associati;
- sollecitare e stabilire rapporti di collaborazione

e di collegamento con altre organizzazioni nazionali, sindacali, professionali, tecniche ed economiche per la realizzazione dei fini comuni;

- rappresentare gli associati, nel loro interesse, in qualsiasi commissione ove occorra la partecipazione di rappresentanti di categoria;
- organizzare e/o sponsorizzare convegni e/o incontri di studio e formazione; promuovere e sostenere campagne pubblicitarie e di informazione, a livello nazionale ed europeo, per la promozione delle attività svolte dagli associati.

Sono comunque espressamente escluse le attività riservate ai liberi professionisti ai sensi dell'art. 2229 c.c.

Per tutte le prestazioni che abbiano un contenuto intellettuale e/o particolari cognizioni tecniche, l'associazione si potrà avvalere dell'opera di professionisti iscritti negli appositi albi.

Patrimonio ed Esercizi Sociali

art.6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno dell'Associazione, acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi ordinari previsti dal regolamento interno;
- b) da eventuali contributi straordinari;
- c) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, ancorché qui non espressamente specificata.

art.7

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo.

Associati

art.8

Possono iscriversi all'Associazione società, enti ed aziende che svolgono le attività di cui al precedente art.4 e le cui finalità non siano in contrasto con quelle dell'Associazione. Ogni associato, quale che sia la tipologia e/o forma giuridica, ha diritto ad un voto.

Gli associati devono:

- osservare le disposizioni statutarie nonché i principi e le deliberazioni formulate dagli organi dell'Associazione;
- provvedere alla comunicazione di informazioni qualitative e quantitative, di carattere non riservato, richieste dall'Associazione tramite i propri organi;
- osservare gli accordi e le convenzioni in materia di lavoro, amministrazione, previdenza e assicurazione stipulati con l'intervento dell'Associazione.

Gli associati hanno inoltre l'obbligo di comportarsi correttamente sia nella sede sociale che ovunque intervengano nella qualità di associati dell'A.O.S.I.S.

art.9

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) per cessazione dell'attività;
- b) per dimissioni scritte indirizzate al Consiglio di Amministrazione;
- c) per mancato versamento delle quote associative ordinarie e straordinarie;
- d) per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione verrà comunicata all'associato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà effetto dal momento della ricezione della comunicazione stessa. L'associato escluso potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

L'associato potrà recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicato almeno 3 (tre) mesi prima.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

Gli associati che recedono, che siano esclusi o che cessino

di far parte dell'Associazione, non possono avere in restituzione le quote ordinarie e straordinarie versate e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio. È fatto salvo il diritto dell'Associazione al recupero dei crediti verso gli associati morosi anche con mezzi legali.

art.10

Gli associati in regola con i pagamenti hanno diritto di partecipare ad ogni attività posta in essere dall'Associazione, di prendere parte ad ogni forma di manifestazione particolare, anche al di là della normale attività, proposta dall'Associazione, restando salva la facoltà degli Organi preposti a fissarne le eventuali quote supplementari; usufruiscono di consulenze qualificate di carattere fiscale e tributario, legale, amministrativo, commerciale.

art.11

L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dai suoi Organi nel rispetto del presente Statuto e della legge.

art.12

L'associato è personalmente estraneo alle responsabilità previste dall'art. 38 c.c. per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione, da parte di chi statutariamente è legittimato a rappresentarla.

Organi dell'Associazione

art.13

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale degli associati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente.

art.14

L'Assemblea Nazionale degli associati è organo sovrano dell'Associazione. Spetta ad essa fissare gli indirizzi programmatici dell'Associazione nonché nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, se nominato; deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, sull'attuazione di ogni iniziativa tendente alla realizzazione dello scopo dell'Associazione e quant'altro ad essa demandato per legge o Statuto. Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 c.c. nonché su iniziativa del Presidente ogni volta che lo ritenga necessario. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'associazione, ma comunque nel territorio nazionale.

art.15

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa. L'associato che non possa intervenire all'assemblea per giustificati motivi potrà delegare a rappresentarlo un altro associato che abbia il diritto di partecipare all'assemblea. Il socio delegato dovrà esibire delega scritta del delegante. L'associato non può rappresentare con delega più di due associati assenti. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se questi ultimi fossero membri del Consiglio di Amministrazione, salvo, in questo caso, per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito ad azioni di responsabilità dei consiglieri.

art. 16

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza

di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due o più scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'assemblea. Delle riunioni si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

art. 17

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

art. 18

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva. Qualora i vuoti verificatisi in seno al Consiglio formino la metà più uno dei consiglieri si intenderà dimesso l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dovrà convocare entro 60 (sessanta) giorni l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

art. 19

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea Nazionale degli associati. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio fatti salvi i rimborsi spese documentati per l'espletamento di incarichi associativi. Qualora la carica di Segretario fosse attribuita ad un professionista non associato o indipendente, il Consiglio ne determinerà annualmente il compenso.

art. 20

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare del contributo ordinario associativo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

art. 21

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea; alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione; ad affidare incarichi professionali in campo amministrativo, fiscale e legale; propone all'approvazione dell'assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

art. 22

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

art. 23

I Consiglieri hanno l'obbligo di intervenire a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive alle adunanze del Consiglio saranno considerati dimissionari.

Scioglimento

art. 24

L'Associazione ha durata illimitata; essa potrà sciogliersi qualora concorrano motivi di impossibilità a svolgere le attività che ne hanno determinato la costituzione. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.




Controversie

art. 25

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Roma il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

art. 26

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto ed Atto Costitutivo, si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile e dalle norme in materia.



ordinamento
maria grazia gatti

design
m.teresa milani

editing
postScriptum
di paola urbani

finito di stampare
giugno 2004
tipografia Tiburtini

